

**COMUNE DI GIUSSANO**  
Provincia di **MONZA e BRIANZA**



**Regolamento del canone patrimoniale  
di concessione e occupazione di suolo pubblico,  
di autorizzazione/esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale**

ai sensi dell'art. 1 legge n. 160 del 27 dicembre 2019

Approvato con delibera di C.C. n. **08** del **01/03/2021**

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>4</b>
Articolo 1 - Disposizioni comuni.....	4
<b>CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....</b>	<b>4</b>
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile .....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....	4
Articolo 5 - Autorizzazioni .....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione .....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....	6
Articolo 10 - Presupposto del canone .....	6
Articolo 11 - Soggetto passivo .....	6
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone .....	7
Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio .....	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	7
Articolo 15 - Dichiarazione.....	8
Articolo 16 - Pagamento del canone .....	8
Articolo 17 - Rimborsi e compensazione .....	8
Articolo 18 - Accertamento / ingiunzione di pagamento .....	9
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	9
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari .....	9
Articolo 21 - Riduzioni.....	10
Articolo 22 - Esenzioni.....	10
<b>CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - .....</b>	<b>11</b>
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....	11
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni .....	12
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette .....	12
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni .....	12
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni .....	12
Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo.....	13
Articolo 29 - Riduzione del diritto .....	13
Articolo 30 - Esenzione dal diritto .....	13
Articolo 31 - Pagamento del diritto .....	14
Articolo 32 - Norme di rinvio .....	14
<b>CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....</b>	<b>14</b>
Articolo 33 - Disposizioni generali .....	14
Articolo 34 - Funzionario Responsabile .....	14
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....	14
Articolo 36 - Occupazioni abusive .....	15
Articolo 37 - Domanda di occupazione .....	15
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione .....	16
Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	16
Articolo 40 - Durata dell'occupazione .....	16
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	16
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....	17

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione .....	17
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	17
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	17
Articolo 46 - Classificazione delle strade .....	18
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	18
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone .....	18
Articolo 49 - Passi carrabili .....	19
Articolo 50 - Soggetto passivo .....	19
Articolo 51 - Agevolazioni .....	19
Articolo 52 - Esenzioni.....	20
Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	21
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	21
Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva .....	22
Articolo 56 - Rimborsi .....	22
Articolo 57 - Sanzioni- occupazioni abusive .....	22
Articolo 58 - Attività di recupero .....	22
<b>CAPO V - CANONE MERCATALE.....</b>	<b>23</b>
Articolo 59 - Disposizioni generali .....	23
Articolo 60 - Funzionario Responsabile .....	23
Articolo 61 - Domanda di occupazione .....	23
Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	23
Articolo 63 - Classificazione delle strade .....	24
Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	24
Articolo 65 - Occupazioni abusive .....	24
Articolo 66 - Soggetto passivo .....	24
Articolo 67 - Agevolazioni.....	24
Articolo 68 - Esenzioni.....	25
Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	25
Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva .....	25
Articolo 71 - Rimborsi .....	25
Articolo 72 - Sanzioni .....	25
Articolo 73 - Attività di recupero - importo minimo .....	26

## **CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 - Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione di aree pubbliche e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il canone non ricognitorio, non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso di annualità pregresse.

## **CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. Al fine dell'individuazione delle tariffe per l'esposizione dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni, il territorio del Comune di Giussano non è suddiviso in categorie.

### **Articolo 3 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario del servizio di gestione della pubblicità nel caso di una gestione disgiunta del canone, in ragione dei distinti presupposti.

### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricati.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate, quando istituito, dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti ed attività.

3. Le installazioni di mezzi pubblicitari sul territorio comunale devono altresì rispettare le norme previste dal codice della strada e le norme previste dai regolamenti edilizi del Comune di Giussano a seguito di autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Tecnico del Comune.

#### ***Articolo 5 - Autorizzazioni***

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
  - c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
  - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà esserne attestata la disponibilità. L'ufficio tecnico competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241, e del Vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.

3. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa riferimento al Piano generale degli impianti pubblicitari, quando approvato, e alle norme del Codice della strada.

#### ***Articolo 6 - Anticipata rimozione***

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### ***Articolo 7 - Divieti e limitazioni***

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

#### ***Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

#### ***Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

#### ***Articolo 10 - Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ***Articolo 11 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ***Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

#### ***Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

#### ***Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. In sede di prima approvazione, le tariffe sono approvate dal Consiglio comunale e allegate al presente regolamento.
- Le tariffe in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

#### ***Articolo 15 - Variazione e cessazione forme pubblicitarie***

1. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'Ente o il gestore procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
2. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

#### ***Articolo 16 - Pagamento del canone***

1. Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Per il canone inerente alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 in rate scadenti il 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre;
3. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 17 - Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il



pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede di norma nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura legale decorrenti dalla data della richiesta, qualora l'importo degli interessi sia superiore ad € 5,00.

#### ***Articolo 18 - Accertamento / ingiunzione di pagamento***

1. Sulle somme omesse anche parzialmente, si applica la sanzione del 30% del canone omesso, oltre agli interessi legali;
2. Sulle somme tardivamente versate per i pagamenti effettuati prima di atti accertativi, si applica la sanzione dello 0,5% per ogni mese di ritardo. Non si applica la sanzione qualora la quantificazione della stessa risulti inferiore a 12,00 euro.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento; si applicano inoltre gli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'art. 17 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate tributarie e dei canoni, per l'applicazione delle sanzioni amministrative ed in materia di accertamento con adesione.

#### ***Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### ***Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari e divieti***

1. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica la tariffa di cui all'art. 1 comma 826 della L. 160 del 2019, per ogni giorno di esposizione.

2. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. E' vietata la pubblicità effettuata mediante distribuzione in qualsiasi forma di volantini con esclusione della sola consegna nelle cassette postali presso il domicilio dei destinatari.
1. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa di cui all'art. 1 comma 826 della L. 160 del 2019, ridotta ad un quarto, per ogni giorno di esposizione.
2. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora se non preventivamente autorizzata e nei limiti derivanti dalle norme sull'inquinamento acustico e comunque dalle ore 21 alle ore 9.
3. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera, e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.
4. E' vietata ogni forma di pubblicità temporanea itinerante su veicoli svolta per conto terzi;
5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

#### ***Articolo 21 - Riduzioni***

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

#### ***Articolo 22 - Esenzioni***

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione

- o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -**

#### ***Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni***

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

#### ***Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Giussano costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

#### ***Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette***

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

#### ***Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune/Gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune/Gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 35,16 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

#### ***Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

### ***Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

### ***Articolo 29 - Riduzione del diritto***

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. I manifesti di cui al comma precedente beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

### ***Articolo 30 - Esenzione dal diritto***

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Giussano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso, nei limiti del quantitativo previsto dal contratto con il Gestore;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### ***Articolo 31 - Pagamento del diritto***

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste quali versamento su apposito c/c postale intestato al Comune di Giussano o con altra modalità ammessa dalla legge.

### ***Articolo 32 - Norme di rinvio***

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari, quando approvato, nonché le disposizioni del codice della strada.

## ***CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

### ***Articolo 33 - Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

### ***Articolo 34 - Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### ***Articolo 35 - Tipologie di occupazioni***

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### ***Articolo 36 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### ***Articolo 37 - Domanda di occupazione***

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

#### ***Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione***

1. Sono di competenza:
  - a) dell'Ufficio Polizia Locale il rilascio degli atti di autorizzazione relativi alle occupazioni temporanee;
  - b) dell'Ufficio Commercio/SUAP il rilascio degli atti di concessione relativi alle occupazioni permanenti;
  - c) dell'Ufficio Tecnico comunale il rilascio degli atti di autorizzazioni/concessioni per le occupazioni delle strade per lavori sulle stesse o per la posa o allacciamento alle reti di servizi.

#### ***Articolo 39 - Obblighi del concessionario***

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

#### ***Articolo 40 - Durata dell'occupazione***

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 12, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

#### ***Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione***

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o



autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

#### ***Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### ***Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### ***Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione***

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

#### ***Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;

- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
  4. In sede di prima approvazione, le tariffe sono approvate dal Consiglio comunale e allegate al presente regolamento.  
Le tariffe in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

#### ***Articolo 46 - Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del canone relativamente all'occupazione, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. La classificazione delle strade ai fini dell'occupazione di suolo pubblico è riportata nell'allegato 1. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

#### ***Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - dalle ore 7 alle ore 13;
  - dalle ore 13 alle ore 19;
  - dalle ore 19 alle ore 7.

#### ***Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore ad euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

#### ***Articolo 49 - Passi carrabili***

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, si conferma l'esenzione dal canone.

#### ***Articolo 50 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 51 - Agevolazioni***

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo le tariffe ordinarie sono ridotte del 75 per cento;
  - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 75 per cento;
  - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 60 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla

medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

- d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 90 per cento;
  - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'85 per cento se non esenti ai sensi dell'art.52.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
- a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

#### **Articolo 52 - Esenzioni**

1. Fatta salva l'obbligatorietà di comunicazione dell'occupazione, sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti comunali;
  - d) le occupazioni derivanti da manifestazioni temporanee a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - g) le rampe e simili destinate a soggetti portatori di handicap;
  - h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
  - i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
  - j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
  - k) passi carrabili;
  - l) vasche biologiche;

- m) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio regolarmente autorizzate;
- n) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- o) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino, regolarmente autorizzate;
- p) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

#### ***Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità ordinarie su apposito conto corrente postale o con altra modalità prevista da leggi e regolamenti.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### ***Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale delle entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### ***Articolo 56 - Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi di norma entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale decorrenti dalla data della richiesta.

### ***Articolo 57 - Sanzioni - occupazioni abusive***

1. Nel caso di omesso o parziale versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente si applica la sanzione del 30% del canone omesso, oltre agli interessi nella misura legale.
2. Sulle somme tardivamente versate per i pagamenti effettuati prima di atti accertativi, si applica la sanzione dello 0,5% per ogni mese di ritardo. Non si applica la sanzione qualora la quantificazione della stessa risulti inferiore a 12,00 euro.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione dell'art. 20 commi 4 e 5 e dell'art. 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'art. 17 del regolamento per la disciplina generale delle Entrate.

### ***Articolo 58 - Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

## **CAPO V - CANONE MERCATALE**

### **Articolo 59 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Articolo 60 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 61 - Domanda di occupazione**

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 nella seduta del 22/07/2013 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.46 nella seduta del 28/11/2016 esecutivo dal 09/02/2017.

### **Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

### **Articolo 63 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie.

La classificazione delle strade ai fini dell'occupazione di suolo pubblico è riportata nell'allegato 1.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

2. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

### **Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore.
2. La tariffa di base annuale e giornaliera contiene anche quanto dovuto a titolo di TARI, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013 nonché la quota per l'utilizzo delle colonnine per l'energia elettrica ove utilizzate.

### **Articolo 65 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 66 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### **Articolo 67 - Agevolazioni**

1. La tariffa standard relativa alla TARI aree mercatali è ridotta del 33% per le attività di vendita di prodotti non alimentari, rispetto alle occupazioni con prodotti alimentari.



2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

#### ***Articolo 68 - Esenzioni***

1. Sono esenti dal canone le occupazioni delle aree mercatali relativamente a manifestazioni patrocinate dal Comune per finalità benefiche.

#### ***Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando il conto corrente comunale specifico o la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate secondo le modalità previste dal vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento per la disciplina generale delle entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### ***Articolo 71 - Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi di norma entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale decorrenti dalla data della richiesta.

#### ***Articolo 72 - Sanzioni***

1. Nel caso di omesso o parziale versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente si applica la sanzione del 30% del canone omesso, oltre agli interessi nella misura legale.

2. Sulle somme tardivamente versate per i pagamenti effettuati prima di atti accertativi, si applica la sanzione dello 0,5% per ogni mese di ritardo. Non si applica la sanzione qualora la quantificazione della stessa risulti inferiore a 12,00 euro.

***Articolo 73 - Attività di recupero - importo minimo***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.


Elenco delle vie del territorio comunale e delle zone centrali del capoluogo e delle frazioni, inserite nella PRIMA CATEGORIA ai fini dell'occupazione di suolo pubblico (evidenziate nell'allegata planimetria)

- ◆L.GO EUROPA
- ◆P.ZZA CADORNA
- ◆P.ZZA CARDUCCI
- ◆P.ZZA LOMBARDI
- ◆P.ZZA REPUBBLICA
- ◆P.ZZA ROMA
- ◆P.ZZA S.CARLO
- ◆P.ZZA S.GIACOMO
- ◆P.ZZA SAURO
- ◆VIA A. DA GIUSSANO
- ◆VIA ADAMELLO
- ◆VIA ALIPRANDI
- ◆VIA BATTISTI
- ◆VIA BELLINI
- ◆VIA BORELLA
- ◆VIA CARROCCIO
- ◆VIA CATALANI
- ◆VIA CAVERA
- ◆VIA CAVOUR
- ◆VIA CILEA
- ◆VIA CIMAROSA
- ◆VIA CORRIDONI
- ◆VIA DANTE
- ◆VIA DON PIFFERI
- ◆VIA DONIZETTI
- ◆VIA FERMI
- ◆VIA FILZI
- ◆VIA GARIBALDI
- ◆VIA GORIZIA
- ◆VIA GRANDI
- ◆VIA IV NOVEMBRE
- ◆VIA LEONARDO DA VINCI
- ◆VIA LEOPARDI
- ◆VIA LONGONI
- ◆VIA M. BELFIORE
- ◆VIA M. GRAPPA
- ◆VIA MADDALENA
- ◆VIA MANZONI
- ◆VIA PARINI
- ◆VIA PASCOLI
- ◆VIA PELLICO
- ◆VIA PIAVE
- ◆VIA PIOLA
- ◆VIA PONTIDA
- ◆VIA S. GOTTARDO
- ◆VIA S. MARGHERITA
- ◆VIA S.F. NERI
- ◆VIA SAVIO
- ◆VIA TOTI
- ◆VIA TRENTO
- ◆VIA TREVISO
- ◆VIA UMBERTO I°
- ◆VIA VENETO
- ◆VIA VERDI
- ◆VIA VIRGILIO
- ◆VIA VITTORIO EMANUELE
- ◆VIA VOLTA
- ◆VIA XXIV MAGGIO
- ◆VIA XXV APRILE
- ◆VIA ZARA

Tutte le aree e vie non espressamente indicate nel presente elenco verranno tassate con le tariffe corrispondenti alla seconda categoria.

**AREE DESTINATE A MERCATI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO:**

- Giussano           Prima categoria
- Paina               Seconda categoria
- Robbiano          Seconda categoria con riduzione del 15%
- MERCATO AGRICOLTORI: posteggi giornalieri € 8,00



**CITTÀ DI GIUSSANO**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Servizio Tributi, Commercio e Attività Economiche, SUAP


TIPO ELABORATO  
**Regolamento canone unico**  
Allegato 2 - Categoria Prima - "Zone centrali del territorio"

Elaborazione SIT Dott. Marta Grazia Bitonti	Responsabile Unico Procedimento Dott. Daniele Samorè	Dirigente Dott. Marco Raffaele Casati
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------

AGGIORNAMENTI				DATA
N°	Data	Descrizione Aggiornamento	Resp. Agg.	Resp valid
				<b>23/02/2021</b>
				Scala delle tavole grafiche: <b>1:15.000</b>
				ELABORATO: <b>Allegato 2</b>

COMUNE DI GIUSSANO - PIAZZA ALDO MORO- GIUSSANO (MI) TEL 0362358.1 FAX 0362358290

Sistema di coordinate: WGS 1984 UTM Zone 32N  
Proiezione: Transverse Mercator  
Datum: WGS 1984  
False Easting: 500.000.0000  
False Northing: 0,0000  
Central Meridian: 9,0000  
Scale Factor: 0,9996  
Latitude Of Origin: 0,0000  
Unità: Meter



<b>COMUNE di GIUSSANO</b> (maggiore di 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti)						
<b>TARIFE ANNO 2021 – Canone patrimoniale di concessione e occupazione di suolo pubblico, di autorizzazione/esposizione pubblicitaria e del canone mercatale</b>						
<b>art. 1 comma 819 lettera a) legge n. 160 del 27 dicembre 2019</b>						
<b>TARIFFA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE</b>		tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq	<b>40,00</b>			
<b>tipologia</b>	<b>coefficiente da applicare alla tariffa standard</b>	<b>€ per mq cat 1</b>	<b>€ per mq cat 2 (riduz.20%)</b>	<b>maggiorazioni</b>		
suolo pubblico	0,75300	30,12	24,10			
edicole	0,75300	30,12	24,10			
serbatoi carburanti sino a tremila litri (comma 829)	1,0000	40,00	32,00	maggiorazione 1/4 ogni 1000 litri		
occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria		numero utenze moltiplicato per € <b>1,00</b> (tariffa soggetta a rivalutazione indice ISTAT dicembre anno precedente) con un <b>minimo di € 800,00</b>				
<b>TARIFFA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE (soprassuolo e sottosuolo)</b>						
<b>tipologia</b>	<b>coefficiente da applicare alla tariffa standard</b>	<b>€ per mq cat 1</b>	<b>euro per mq cat 2 (riduz.20%)</b>	<b>maggiorazioni</b>		
tariffa standard di riferimento (riduzione a ¼)	0,25	10,00	8,00			
<b>TARIFFA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA</b> (comma 842)		tariffa standard di riferimento per giorno e per mq	<b>0,70</b>			
<b>tipologia</b>	<b>coefficiente da applicare alla tariffa standard</b>	<b>tariffa giornaliera per mq cat 1</b>	<b>tariffa giornaliera per mq cat 2 (riduz.20%)</b>	<b>tariffa oraria dalle 7.00 alle 13,00*</b>	<b>tariffa oraria dalle 13.00 alle 19,00*</b>	<b>tariffa oraria dalle 19.00 alle 7,00*</b>
tariffa standard giornaliera per mq	0,810	0,57	0,46	riduzione 50%	riduzione 50%	riduzione 50%
esercizi pubblici di somministrazione alimenti o bevande	0,810	0,57	0,46	riduzione 50%	riduzione 50%	riduzione 50%
occupazioni con impalcature e cantieri	0,240	0,17	0,14	riduzione 50%	riduzione 50%	riduzione 50%
spettacoli e viaggianti	0,10	0,07	0,06	riduzione 50%	riduzione 50%	riduzione 50%
occupazioni manifestazioni culturali, sportive, politiche, sindacali, assistenziali, ecc,	0,16	0,11	0,09	riduzione 50%	riduzione 50%	riduzione 50%
<i>* la tariffa oraria si applica solo per occupazioni fino a 3 giorni consecutivi (comma 843)</i>						

COMUNE di GIUSSANO (maggiore di 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti)					
TARIFE ANNO 2021 – Canone patrimoniale di concessione e occupazione di suolo pubblico, di autorizzazione/esposizione pubblicitaria e del canone mercatale					
art. 1 comma 819 lettera a) legge n. 160 del 27 dicembre 2019					
<b>TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA art.1 comma 819 lettera b) legge n. 160 del 27 dicembre 2019</b>		tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq	40,00		
		tariffa standard di riferimento giornaliera per mq	0,70		
tipologia	coefficiente da applicare alla tariffa standard	tariffa annua €/mq	tariffa mensile €/mq sino a 3 mesi		
<b>ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b>					
<b>fino a 1 mq</b>					
ordinaria	0,336	13,44	1,34		
luminosa	0,672	26,88	2,69		
<b>oltre 1 mq fino a 5,49 mq</b>					
ordinaria	0,470	18,80	1,88		
luminosa	0,940	37,60	3,76		
<b>oltre 5,50 mq fino a 8,50 mq</b>					
ordinaria	0,705	28,20	2,82		
luminosa	1,175	47,00	4,7		
<b>oltre 8,50 mq</b>					
ordinaria	0,940	37,60	3,76		
luminosa	1,410	56,40	5,64		
tipologia	coefficiente da applicare alla tariffa standard	tariffa annua €/mq	tariffa mensile €/mq sino a 3 mesi		
<b>ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA SU AREA PUBBLICA O SU BENI COMUNALI - maggiorazione 20% della tariffa per esposizione pubblicitaria</b>					
<b>fino a 1 mq</b>					
ordinaria	0,4032	16,13	1,61		
luminosa	0,8064	32,26	3,23		
<b>oltre 1 mq fino a 5,49 mq</b>					
ordinaria	0,564	22,56	2,26		
luminosa	1,128	45,12	4,51		
<b>oltre 5,50 mq fino a 8,50 mq</b>					
ordinaria	0,846	33,84	3,38		
luminosa	1,41	56,40	5,64		
<b>oltre 8,50 mq</b>					
ordinaria	1,128	45,12	4,51		
luminosa	1,692	67,68	6,77		
		tariffa annua €/mq	tariffa mensile €/mq sino a 3 mesi		
Pubblicità privata con autoveicoli - portata > 3000 kg		104,12	==		
Pubblicità privata con autoveicoli - portata < 3000 kg		69,41	==		
Pubblicità privata con motoveicoli o altri veicoli		34,71	==		
		tariffa annua €/mq	tariffa mensile €/mq sino a 3 mesi		
Pubblicità privata con autoveicoli uso pubblico		18,80	1,80		
tipologia	coefficiente da applicare alla tariffa standard	tariffa annua €/mq	coefficiente da applicare alla tariffa standard giornaliera	tariffa giornaliera €/mq	tariffa mensile €/mq
<b>DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI per conto altrui – pannelli, display e strutture analoghe</b>					
	1,033	41,32	2	1,40	4,13
tipologia	coefficiente da applicare alla tariffa standard	tariffa annua €/mq	coefficiente da applicare alla tariffa standard giornaliera	tariffa giornaliera euro al mq	tariffa mensile euro al mq
<b>DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI per conto proprio – pannelli, display e strutture analoghe</b>					
	0,517	20,68	1	0,70	2,07
			coefficiente da applicare alla tariffa standard	tariffa mensile €/mq	
<b>DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – STRISCIONI O MEZZI SIMILARI – TARIFFA applicabile per 15gg o frazione</b>				0,470	18,80
				tariffa giornaliera € a persona	
<b>PUBBLICITA' EFFETTUATA CON DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO O MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI PER OGNI PERSONA AL GIORNO</b>				3,61	
				tariffa giornaliera € per mezzo	
<b>PUBBLICITA' SONORA EFFETTUATA CON APPARECCHIAMPLIFICATORI E SIMILI</b>				10,00	
				tariffa giornaliera € per mezzo	
<b>DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – CON AEROMOBILI, PALLONI E SIMILARI giornaliera</b>				40,00	
<b>PUBBLICHE AFFISSIONI</b>					
tariffa standard giornaliera a foglio cm 70 * 100 (m 0,70*1)=		0,70			
	Coefficiente	Tariffa	ogni 5 giorni successivi		
Affissioni Manifesto fno a 1 mq.		1,63	1,14	0,34	
Affissioni Manifesti oltre 1 mq.		2,29	1,60	0,48	
	maggiorazione%	Tariffa			
per commissioni inferiori a 50 fogli		50,00			
per manifesti da otto a dodici fogli		50,00			
per manifesti superiori a dodici fogli		100,00			
per commissioni urgenti			36,15		
Epigrafi (manifesti affissi direttamente dalle ditte di onoranze f.)			1,14		

<b>COMUNE di GIUSSANO</b> (maggiore di 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti)			
<b>TARIFFE ANNO 2021 – Canone patrimoniale di concessione e occupazione di suolo pubblico, di autorizzazione/esposizione pubblicitaria e del canone mercatale</b>			
<b>art. 1 comma 819 lettera a) legge n. 160 del 27 dicembre 2019</b>			
<b>TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE_CANONE MERCATALE art. 1 comma 837 legge n. 160 del 27 dicembre 2019</b>	<b>tariffa euro per mq al giorno _ posteggio</b>	<b>tariffa euro per mq al giorno _tari</b>	<b>tariffa allacciamento energia elettrica</b>
tariffa base giornaliera per metro quadrato	0,70		0,20 kw ora
<b>mercati non ricorrenti</b>			
banchi alimentari	0,41	0,06	
banchi non alimentari	0,41	0,04	
<b>mercati ricorrenti - riduzione tariffa del 30% rispetto ai mercati non ricorrenti - per convenzione si considerano 45 gg annui</b>			
Mercato di GIUSSANO - banchi alimentari	0,29	0,06	
Mercato di GIUSSANO - banchi non alimentari	0,29	0,04	
Mercato di PAINA - banchi alimentari (riduz 20% tariffa mercato Giuszano)	0,23	0,06	
Mercato di PAINA - banchi non alimentari (riduz 20% tariffa mercato Giuszano)	0,23	0,04	
Mercato di ROBBIANO - banchi alimentari (riduz 15% tariffa mercato Paina)	0,20	0,06	
Mercato di ROBBIANO - banchi non alimentari (riduz 15% tariffa mercato Paina)	0,20	0,04	
<b>spuntisti</b>			
tariffa a forfait - posteggio ampiezza media 35 mq GIUSSANO	10,00		
tariffa a forfait - posteggio ampiezza media 35 mq PAINA	7,00		
tariffa a forfait - posteggio ampiezza media 35 mq ROBBIANO	7,00		
tariffa a forfait - posteggio ampiezza media 35 mq <i>mercato agricolo</i>	7,00		
<b>feste e fiere commercio ambulante</b>	<b>CANONE</b>	<b>TARI</b>	
banchi m 11x5	40,00	10,00	
banchi m 8x5	30,00	10,00	
banchi m 3,50x5	10,00	10,00	
<b>feste e fiere altre occupazioni</b>	<b>CANONE</b>	<b>TARI</b>	
banchi standard m 8x5	30,00	10,00	